

INFORMATIVA SUL WHISTLEBLOWING

SISTEMA DI SEGNALAZIONE DI IFICONSULTING S.R.L.

PREMESSA

Il 15 luglio 2023 è entrato in vigore il D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, che recepisce la direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. La nuova disciplina si pone come strumento per contrastare e prevenire la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.


Il legislatore mira a garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza sia di tutela da ritorsioni – i soggetti che fanno segnalazioni, in tal modo contribuendo all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la pubblica amministrazione, per l'ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse collettivo.

Con il termine "**whistleblowing**" si vuole indicare una segnalazione compiuta da un soggetto che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di un illecito, un rischio o una situazione di pericolo che possa arrecare danno all'azienda per cui lavora, nonché a clienti, colleghi, cittadini e qualunque altra categoria di soggetti.

Con il termine "whistleblower" si vuole indicare la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Si tratta di: lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ente privato, liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso l'ente privato, persone il cui rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali o durante il periodo di prova.

COSA È POSSIBILE SEGNALARE

Settore privato



Schema contenuto nelle Linee Guida ANAC, approvate con Delibera n. 311 del 12.07.2023

Possono essere segnalate le azioni, i fatti o le situazioni che consistono in:

- illeciti civili, amministrativi, penali, contabili
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel D. Lgs. 231/2001
- illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione europea e delle disposizioni nazionali di attuazione relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea tutelati ai sensi dell'art. 325 del TFUE (lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea). Si pensi, ad esempio, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione europea

- e) atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, par. 2, del TFUE), comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società
- f) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'UE nei settori indicati alle lettere c), d) ed e). Sono ricondotte in tale ambito le pratiche abusive cui possono fare ricorso le imprese che assumono una posizione dominante sul mercato contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

SEGNALAZIONI ESTRANEE ALL'AMBITO DEL WHISTLEBLOWING

Non possono essere oggetto di segnalazione:

- a) le contestazioni, rivendicazioni, richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico o che attengono ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate
- b) segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicate nella parte II dell'allegato al D. Lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto
- c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti pubblici relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata al fine di consentire la corretta analisi da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.

Deve contenere:

- a) se si tratta di segnalazione anonima o se il segnalante intende fornire i suoi dati identificativi;

- b) in caso di segnalazione non anonima, le generalità del segnalante, con indicazione di dati di contatto (se vuole essere contattato tramite la piattaforma, numero telefonico, mail, indirizzo fisico);
- c) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- d) la descrizione del fatto;
- e) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- f) se conosciuti, l'indicazione dei nominativi di eventuali testimoni;
- g) ogni altra informazione e documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti segnalati a supporto di quanto riportato.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza di quanto segnalato.

CANALI DI SEGNALAZIONE

Canale interno (istituito dall'ente)

Canale esterno (istituito presso ANAC)

Divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone)

Denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

MODALITA' DI SEGNALAZIONE ATTRAVERSO IL CANALE INTERNO

Le modalità di invio delle segnalazioni utilizzando il canale interno dell'ente sono le seguenti:

Il segnalante può effettuare la segnalazione in forma scritta o in forma orale.

Segnalazione in forma scritta

Per effettuare la segnalazione in forma scritta il segnalante può:

- utilizzare la piattaforma GlobalLeaks messa a disposizione a cui si accede dal seguente indirizzo <https://whistleblowing.ificonsulting.eu>

Segnalazione in forma orale

La segnalazione in forma orale è effettuabile:

- tramite chiamata telefonica al numero disponibile sul sito web al seguente indirizzo: <https://www.ificonsulting.eu/>. La chiamata verrà registrata direttamente nella segreteria telefonica. Il segnalante dovrà fornire i dati di contatto per essere ricontattato dall'ufficio Whistleblowing.

Qualora il segnalante richieda un incontro personale diretto finalizzato all'esposizione della propria segnalazione, questo sarà fissato entro un termine ragionevole.

L'incontro avverrà in un luogo protetto, al di fuori dei locali dell'ente al fine di garantire la massima riservatezza. La segnalazione effettuata nel corso dell'incontro, che può essere corredata da documentazione a supporto dei fatti segnalati, è documentata a cura del responsabile dell'Ufficio Whistleblowing mediante verbalizzazione della denuncia. Il verbale dell'incontro è sottoscritto dalla persona segnalante, la quale è tenuta a fornire un proprio contatto, preferibilmente un indirizzo e-mail, necessario per mantenere le necessarie interlocuzioni e consentire al responsabile dell'Ufficio Whistleblowing di fornire i riscontri e l'esito della segnalazione.

Nella pagina internet <https://www.ificonsulting.eu/> sono indicati il link di accesso alla piattaforma, e il numero di telefono, ogni altra informazione relativa alla segnalazione (ad esempio, i regimi di riservatezza garantiti dagli strumenti di segnalazione, informativa privacy, istruzioni e avvertenze sull'uso dei diversi strumenti di segnalazione previsti, termini di scadenza, ecc.).

La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo <https://whistleblowing.ificonsulting.eu>. Si può accedere alla piattaforma da qualunque dispositivo.

Il numero telefonico è disponibile sul sito web al seguente indirizzo <https://www.ificonsulting.eu/>. La chiamata verrà registrata direttamente nella segreteria telefonica. Il segnalante dovrà fornire i dati di contatto per essere ricontattato dall'ufficio Whistleblowing.

Ad ogni segnalazione è attribuito un codice progressivo univoco, che verrà utilizzato dall'Ufficio Whistleblowing e dai soggetti coinvolti nelle fasi procedurali quale elemento identificativo delle stesse, così da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

Segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime, qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, possono essere equiparate dall'impresa alle segnalazioni ordinarie e, in quanto tali, possono essere trattate in conformità ai regolamenti interni, se implementati.

Tutte le segnalazioni, anche quelle anonime, vengono iscritte in un apposito registro, tenuto dal responsabile dell'Ufficio Whistleblowing. Laddove il segnalante anonimo venga successivamente identificato, a lui saranno garantite tutte le tutele previste per il whistleblower.

Al fine di poter godere delle tutele previste dalla legge, si raccomanda di utilizzare solo le modalità sopra descritte per fare le segnalazioni.

CONDIZIONI PER LA SEGNALAZIONE

Ragionevolezza

Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

Modalità

La segnalazione o divulgazione pubblica deve essere effettuata utilizzando i canali previsti (interno, esterno e divulgazione pubblica) secondo i criteri indicati dal D. Lgs. n. 24/2023.

MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Ricevuta la segnalazione tramite il canale interno, l'Ufficio Whistleblowing deve:

- dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dare riscontro alla persona segnalante entro 90 giorni dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- comunicare alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione.



Informativa sul trattamento dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

I dati personali relativi alle segnalazioni di whistleblowing saranno trattati dall'ente, in qualità di titolare del trattamento, in conformità al Regolamento UE 2016/679, l'informativa completa è disponibile al seguente indirizzo <https://www.ificonsulting.eu/>

Ulteriori dettagli ed informazioni sono contenuti nella PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E RELATIVE FORME DI TUTELA WHISTLEBLOWING, disponibile al seguente indirizzo <https://www.ificonsulting.eu/>